



CITTÀ DI LUCCA

REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEGLI SPETTACOLI CIRCENSI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 23.04.1969 e
successivamente modificato con delibere consiliari :

- n. 218 del 23/06/1989
- n. 165 del 08/09/1995
- n. 65 del 06/07/2004
- n. 64 del 15/05/2007
- n. 54 del 08/05/2008
- n. 32 del 23/02/2011
- n. 24 del 04/04/2017
- n. 62 del 29/07/2019
- n. 28 del 24/03/2026

SOMMARIO

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1** Oggetto
- ART. 2** Aree destinate
- ART. 3** Definizione dello Spettacolo Viaggiante
- ART. 4** Tipologia delle attrazioni
- ART. 5** Giochi

TITOLO II **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DEI DIVERTIMENTI**

- ART. 6** Parchi tradizionali
- ART. 7** Durata dei parchi
- ART. 8** Festa del Bambino (Parco del Settembre Lucchese)
- ART. 9** Orario di attività (Parco del Settembre Lucchese)
- ART. 10** Allestimento e funzionamento del parco
- ART. 11** Sistemazione carovane e automezzi da trasporto
- ART. 12** Parchi non tradizionali e aree private
- ART. 13** Concessione delle aree
- ART. 14** Domande di partecipazione

TITOLO III **MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEL PARCO DIVERTIMENTI**

- ART. 15** Criteri di rilascio delle concessioni delle aree (Parco del Settembre Lucchese)
- ART. 16** Composizione del parco (Parco del Settembre Lucchese)
- ART. 17** Canone di occupazione del suolo pubblico
- ART. 18** Danni patrimoniali
- ART. 19** Obblighi dei partecipanti al parco
- ART. 20** Rinuncia di partecipazione al parco (Parco del Settembre Lucchese)
- ART. 21** Sanzioni amministrative accessorie
- ART. 22** Sostituzione delle attrazioni (Parco del Settembre Lucchese)
- ART. 23** Conservazione dell'anzianità (Parco del Settembre Lucchese)
- ART. 24** Padiglione gastronomico

TITOLO IV **MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI**

- ART. 25** Concessione delle aree
- ART. 26** Presentazione delle domande
- ART. 27** Criteri di concessioni
- ART. 28** Criteri per l'ammissione alla partecipazione
- ART. 29** Canone di occupazione suolo pubblico
- ART. 30** Deposito cauzionale
- ART. 31** Obblighi dei concessionari
- ART. 32** Sanzioni amministrative accessorie

TITOLO V **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

ART. 33 Sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 Rinvio alla legge

ART. 35 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **OGGETTO**

- 1.1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n. 337 e **successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione**, le modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune di Lucca attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

ART. 2 **AREE DESTINATE**

- 2.1 Le attività di cui al precedente art. 1 sono esercitate di norma nell'apposita area **situata** in Lucca - Via delle Tagliate - e/o in quelle dichiarate appositamente disponibili dalla Giunta Municipale.

ART. 3 **DEFINIZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

- 3.1 Sono definiti "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

ART. 4 **TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI**

- 4.1 La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi tradizionali è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'Art. 4 della L. 18/3/68 n. 337 e successive modifiche e integrazioni. **Le attività di spettacolo viaggiante devono inoltre rispettare quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni in ordine a registrazione e assegnazione del codice identificativo delle attrazioni.**
- 4.2 Le indicazioni delle particolarità tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall'elenco sopracitato, aggiornato periodicamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 5 **GIOCHI**

- 5.1 Si intendono per "giochi" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione dei premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Il "gioco" deve essere indicato nella licenza di esercizio del titolare, comprensivo di codice identificativo, **e deve essere tra quelli indicati nell'elenco ministeriale come piccole attrazioni a funzionamento semplice. Il gioco deve appartenere a una delle tipologie individuate al comma 5.4.**

- 5.2 Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare, il suo recapito nella piazza ed il codice identificativo.
- 5.3 Ogni apparecchio in funzione non può occupare una superficie superiore a mq 2.
- 5.4 I giochi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - a) pugnometro
 - b) oroscopo
 - c) soggetto a dondolo
 - d) apparecchio forza muscolare
 - e) calciometro

TITOLO II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

ART. 6 **PARCHI TRADIZIONALI**

- 6.1 I parchi di divertimento tradizionali che si svolgono sul territorio comunale sono il “Parco del Settembre Lucchese” e il “Parco di Primavera”.

ART. 7 **DURATA DEI PARCHI**

- 7.1 Il parco del Settembre Lucchese si svolge in occasione dei festeggiamenti del mese di settembre.
- 7.2 L'attività delle attrazioni ha inizio di norma l'ultimo sabato del mese di agosto e termina non prima del 30 di settembre o comunque in un giorno entro la prima decade di ottobre. Quando l'ultimo sabato di agosto cade negli ultimi 4 giorni del mese l'apertura **può essere** anticipata al sabato precedente.
- 7.3 Il parco di primavera si svolge, per un massimo di 4 settimane, nel periodo aprile/maggio.

ART. 8 **FESTA DEL BAMBINO** **(Parco del Settembre Lucchese)**

- 8.1 L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. **10.8**, stabilisce, anno per anno, la data e le modalità di svolgimento della “Festa del Bambino” valutando, e se del caso accogliendo, le proposte innovative della Commissione stessa.
- 8.2 Gli esercenti di spettacolo viaggiante devono aderire alla festa del bambino. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la chiusura delle attività nei giorni di svolgimento della festa per tutto l'orario di apertura previsto (16.30/24.00).
- 8.3 La festa del bambino consiste in iniziative, articolate in una o più giornate, che agevolino economicamente l'accesso dei bambini alle attrazioni.
- 8.4 Dovrà privilegiarsi la massima partecipazione con riguardo ai bambini verso i quali è più necessaria una particolare attenzione sociale.

ART. 9 **ORARIO DELL'ATTIVITÀ** **(Parco del Settembre Lucchese)**

- 9.1 L'orario giornaliero dell'attività delle attrazioni ha inizio alle ore 15.00 in maniera facoltativa e obbligatoria alle ore 16,30 e ha termine tra le ore 24.00 e le ore 01.00.
- 9.2 Nei giorni di fiera e nei giorni festivi l'attività delle attrazioni ha inizio in maniera facoltativa dalle ore 10.00 e obbligatoria dalle ore 11.00.
- 9.3 Gli esercenti potranno effettuare una pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00 nei giorni festivi e nei giorni di fiera del settembre lucchese e dalle ore 19.30 alle ore 20.30 negli altri giorni.

ART. 10 **ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO**

- 10.1 L'ufficio competente impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Parco (uso degli apparecchi sonori, il rispetto delle norme igienico sanitarie, la pulizia dell'area ecc.).
- 10.2 Non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura del parco.
- 10.3 Le operazioni di montaggio delle attrazioni possono avvenire solo dopo l'avvenuta segnatura del parco, secondo le indicazioni di assegnazione, e sotto la vigilanza del personale comunale addetto e degli agenti di **Polizia Locale**.
- 10.4 Lo smontaggio delle attrazioni dovrà avvenire tassativamente dopo la mezzanotte del giorno stabilito di chiusura del parco e allo sgombero delle aree interessate dovrà provvedersi entro e non oltre il 4° giorno successivo **alla data di** chiusura del parco, ad eccezione delle grandi attrazioni **per cui sono previsti 7 giorni ulteriori**.
- 10.5 **Lo smontaggio delle attrazioni potrà essere anticipato esclusivamente nel caso in cui venga dimostrata la necessità (presentando relative istanza e concessione) di svolgere l'attività in un'altra piazza entro i 4 giorni successivi alla data di chiusura del parco.**
- 10.6 Durante l'orario di apertura del parco le attrazioni dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza.
- 10.7 Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi e alle attrazioni, sia da parte del pubblico che da parte degli esercenti, con qualsiasi tipo di veicolo, a motore e non.
- 10.8 I partecipanti al Parco del settembre lucchese eleggono ogni 3 anni una commissione di 5 membri rappresentativa di tutti gli operatori **titolari di attrazioni piccole, medie e/o grandi presenti sul parco**. Della suddetta votazione deve essere redatto verbale con indicato il numero dei votanti e l'esito delle votazioni dei rappresentanti. Il verbale deve essere successivamente trasmesso all'ufficio comunale competente. La Commissione ha natura consultiva. Si riunisce di regola almeno due volte l'anno e comunque sempre prima dell'inizio del parco per esprimere pareri relativamente alle eventuali problematiche inerenti lo svolgimento e il funzionamento del parco e della Festa del bambino. E' convocata dal Dirigente o suo Delegato. Delle riunioni di detta Commissione è redatto verbale.

ART. 11

SISTEMAZIONE DI CAROVANE E AUTOMEZZI DA TRASPORTO

- 11.1 Nella zona del Parco è vietato il parcheggio di qualsiasi mezzo non strettamente indispensabile per l'esercizio dell'attrazione e/o gioco. Ogni mezzo connesso all'attrazione (es. generatore, ecc...) deve essere appositamente autorizzato.
- 11.2 La sistemazione delle carovane di abitazione e degli automezzi da trasporto ha luogo nelle località appositamente stabilite dall'ufficio, alla presenza e secondo le disposizioni impartite dall'apposito servizio comunale e fatte osservare dagli agenti della **Polizia Locale**. Nell'area destinata prevista alla sosta delle carovane non è ammessa la sosta di motrici e/o trattori stradali, ad eccezione di mezzi a supporto abitativo (lavanderia, deposito ecc...) che devono essere preventivamente dichiarati (numero di targa e mq di occupazione).
- 11.3 Per le carovane e i mezzi a supporto abitativo, nessuno escluso, dovrà essere corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico.
- 11.4 Il periodo inerente la validità della concessione di suolo pubblico deve essere comprensivo del periodo inerente la validità della licenza di P.A.
- 11.5 Per le carovane di abitazione **il pagamento del consumo di acqua e lo smantimento dei rifiuti è a carico del concessionario e il pagamento è stabilito dai relativi Enti erogatori**. È prevista l'assegnazione di una piazzola di sosta per la carovana per ogni attrazione presente nel parco. **Ulteriori spazi potranno essere concessi solo se disponibili.**

ART. 12
PARCHI NON TRADIZIONALI E AREE PRIVATE

- 12.1 Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano anche, per quanto applicabili, le attività dei complessi non costituenti parchi tradizionali.
- 12.2 Per complesso si intende l'allestimento di un numero di attrazioni, a partire da 2 fino ad un massimo di nove, escludendo dal conteggio i giochi, non costituenti un parco divertimenti.
- 12.3 Tali complessi non possono operare durante i parchi tradizionali.
- 12.4 Allestimento di spettacoli viaggianti in aree private o pubbliche è subordinato al nulla-osta della Giunta Comunale.

ART. 13
CONCESSIONE DELLE AREE

- 13.1 La concessione delle aree in base al presente regolamento è ammessa solo per l'installazione di attrazioni i cui titolari siano in possesso della Licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza e degli altri requisiti secondo la normativa vigente.
- 13.2 La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, dal Dirigente, per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

ART. 14
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- 14.1 Le domande di ammissione ai singoli parchi tradizionali devono essere presentate, **complete in ogni loro parte**, secondo il seguente calendario:
- **PARCO DI PRIMAVERA:**
 - entro il 31 gennaio;
 - **PARCO DEL SETTEMBRE LUCCHESE:**
 - entro il 30 giugno per i concessionari permanenti;
 - entro il 31 luglio per i concessionari a cartattere precario.
- 14.2 La domanda deve essere redatta in bollo, sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio competente, e **presentata esclusivamente tramite il portale STAR della Regione Toscana**.
- 14.3 Nella domanda il richiedente dovrà indicare sotto forma di autocertificazione, per cui la falsa dichiarazione sarà soggetta alle sanzioni penali, stabilite dalla normativa vigente in materia:
- complete generalità;
 - residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza;
 - codice fiscale o partita IVA;
- Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:**
- dichiarazione antimafia correlata da documento di identità in corso di validità;
 - **licenza di esercizio del concessionario rilasciata dal comune di residenza;**
 - codice identificativo dell'attrazione (la cui targhetta deve essere apposta sull'attrazione);
 - collaudo dell'attrazione e/o giochino comprensivo di foto e codice identificativo (in prima pagina);
 - assicurazione dell'attrazione **e relativa appendice con l'indicazione dell'attrazione assicurata e/o del codice identificativo della stessa;**
 - indicazione dei collaboratori professionali/familiari che potrebbero coadiuvare il titolare nella conduzione del mestiere con allegato il documento di riconoscimento così come disposto dall' art. 8 del Tulpis;
 - per le medie e grandi attrazioni, copia della manutenzione periodica contenuta nel libretto

dell'attività (log book);

- denominazione ministeriale delle attrazioni e del gioco richiesti e misure di ingombro, specificando le misure dell'occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ecc., comprese quelle della cassa, se esterna, **che devono corrispondere con quelle indicate sul log book;**
- **copia digitale del Log Book dell'attrazione;**
- numero delle carovane di abitazione, automezzi, roulotte, ecc. con relative misure;
- **pagamento dei diritti di istruttoria effettuato tramite piattaforma PagoPa;**
- **assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72.**

- 14.4 Le carovane di abitazione, automezzi, roulotte, ecc. devono occupare l'area all'uopo destinata, così come individuata dalla P.A., a partire dalla data di concessione di suolo pubblico, e il loro numero e le relative misure devono corrispondere a quanto dichiarato nella domanda stessa. Sarà cura del titolare dell'attrazione comunicare all'ufficio comunale ogni variazione a quanto dichiarato all'istanza. **In caso di accertata discordanza con quanto dichiarato, risultante da verbale di pubblico ufficiale, al titolare dell'attrazione non sarà rilasciata la concessione di suolo pubblico per l'anno successivo, limitatamente per quanto riguarda la carovana di abitazione, automezzi, roulotte, ecc.**
- 14.5 L'Amministrazione si riserva ogni possibile controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

TITOLO III

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE NEL PARCO DIVERTIMENTI

ART. 15

CRITERI DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DELLE AREE (Parco del Settembre Lucchese)

- 15.1 Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente o suo incaricato a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed accertati dall'Ufficio.
- 15.2 I concessionari si distinguono in:
- a) permanenti;
 - b) di novità;
 - b) a carattere precario;
- Ogni esercente dello spettacolo viaggiante deve far parte, in maniera esclusiva, di una sola delle suddette tipologie di concessionari.
- 15.3 Sono concessionari permanenti tutti coloro che con atto ricognitivo sono riconosciuti come tali.
- 15.4 Per apportare un maggior interesse nel Luna park può essere concessa l'installazione di n. 3 attrazioni di "novità", **una per ogni categoria (grande, media o piccola)**, che risultino altamente spettacolari e di grande capacità di richiamo, diverse da quelle già presenti e che non **abbia mai partecipato al parco**. La partecipazione resta tuttavia subordinata alla presentazione della domanda, con le modalità di cui all'art. 14.
- La classificazione delle attrazioni è quella prevista all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della L.337/1968 e successive modificazioni e integrazioni. La concessione come "novità" non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo, per gli anni successivi. I concessionari di novità hanno la precedenza su quelli a carattere precario.
- Il richiedente oltre alla domanda di partecipazione deve presentare, entro il **30 aprile**, relazione illustrativa e idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione. **Alla concessione del posto per novità si procede su indicazione della commissione di cui all'art. 10.8, subordinatamente alla disponibilità di spazio.**
- 15.5 Saranno rilasciate concessioni a carattere precario, in misura tale da assicurare la completa occupazione dell'area destinata al parco divertimenti. **Per quanto riguarda rotonde e tiri, non potranno essere concesse più di tre attrazioni della stessa tipologia (pesca ochette, tiri vari, ecc).** Saranno comunque escluse dalle assegnazioni le attrazioni uguali a quelle autorizzate ai concessionari permanenti.
- 15.6 Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante non potranno essere concesse più di tre attrazioni. Sia nel parco di primavera che nel parco del settembre lucchese è ammessa l'installazione di un gioco della tipologia di cui all'art. 5 per ogni attrazione concessa.

ART. 16

COMPOSIZIONE DEL PARCO (Parco del Settembre Lucchese)

- 16.1 La composizione del parco è la sommatoria dei concessionari permanenti (riconosciuti tali **tramite apposita deliberazione della giunta comunale**), dei concessionari a carattere precario e, qualora presenti, dei concessionari titolari di attrazioni "novità".
- 16.2 L'Amministrazione comunale, può, annualmente, modificare l'organico del parco, solo relativamente alle attrazioni, compatibilmente con la disponibilità di spazio ed eventuali aggiornamenti dell'elenco delle attrazioni di cui all'Art. 4 della L.18/3/68 n. 337 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 17
CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- 17.1 I concessionari di aree sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
- 17.2 L'importo del canone di occupazione di suolo pubblico dovrà essere corrisposto nei termini e con le modalità previste dal vigente "regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone".
- 17.3 Allo scopo di garantire all'amministrazione comunale la presenza degli stessi all'apertura del parco, la prima rata pari all'importo del 50% del canone dovuto dovrà essere versata **prima del rilascio della concessione di suolo pubblico e la restante somma prima fine del parco.**
- 17.4 Dovrà essere acquisita concessione di suolo pubblico prima dell'inizio dell'occupazione e prima del ritiro della licenza di P.A.
- 17.5 Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona e/o ditta.

ART. 18
DANNI PATRIMONIALI

- 18.1 Il titolare della concessione è tenuto a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.
- 18.2 La concessione dell'area per il parco successivo è subordinata al risarcimento dei danni che possono essere stati causati al patrimonio comunale dal titolare dell'attrazione, suo familiare o coadiuvante.

ART. 19
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL PARCO

- 19.1 E' vietata ogni forma di sub-concessione.
- 19.2 Ciascuna attrazione deve essere gestita dal titolare dell'autorizzazione, familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo.
- 19.3 Resta ferma la responsabilità del titolare (legale rappresentante in caso di società), o suo rappresentante che devono comunque essere presenti sul posto.
- 19.4 Eventuali assenze del gestore, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere comunicate al Comune per scritto, con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare e/o del collaboratore che sostituisce il titolare.
- 19.5 L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

ART. 20
RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL PARCO
(Parco del Settembre Lucchese)

- 20.1 La rinuncia di partecipazione al parco, per i concessionari permanenti e quelli a carattere di novità, deve **pervenire al Comune di Lucca** entro e non oltre il 1° luglio compreso.
- 20.2 La rinuncia tardiva e/o la mancata presentazione al parco alla data di inizio comporta, **per i concessionari permanenti, l'esclusione dal parco di settembre per i due anni successivi e per i concessionari a carattere precario e di novità, l'esclusione dal parco di settembre nell'anno successivo.**
- 20.3 **Nel caso in cui il concessionario permanente maturi quattro assenze consecutive al parco,**

qualunque sia il tipo di assenza, perderà il diritto alla concessione.

- 20.4 **È ritenuta assenza: la rinuncia nei termini, la rinuncia tardiva, la mancata presentazione al parco alla data di inizio, la penalizzazione, la mancata domanda di partecipazione.**

ART. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

- 21.1 In caso di accertata infrazione dell'art. 19.1 (divieto di sub concessione) sarà revocata la concessione al titolare, sia che si tratti di concessionario permanente che a carattere precario, e sarà escluso definitivamente dai parchi successivi.
- 21.2 In caso di false dichiarazioni di cui all'art. 14.3, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici competenti, sarà revocata la concessione al titolare, sia che si tratti di concessionario permanente che a carattere precario, e sarà escluso definitivamente dai parchi successivi.
- 21.3 La violazione delle prescrizioni contenute negli articoli sottoindicati può comportare la mancata concessione nell'anno successivo in relazione alla gravità della violazione:
- Art. 8.2 (festa del bambino);
 - Art. 9.1 (orario di attività);
 - Art. 10.1 (allestimento del parco);
 - Art. 10.4 (sgombero aree);
 - Art. 11.1 (divieto parcheggio automezzi);
 - Art. 11.2 (sistemazione carovane e automezzi);
 - Art. 14.3 (apposizione targhetta codice identificativo all'attrazione);
 - Art. 18.1 (restituzione area).

ART. 22

SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI (Parco del Settembre Lucchese)

- 22.1 La sostituzione dell'attrazione, per i concessionari permanenti, è consentita qualora la domanda venga presentata nei termini stabiliti dall'art. 14, purché non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente sulla piazza e compatibilmente con le disponibilità di spazio.
- 22.2 Non è ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.
- 22.3 **La sostituzione di una attrazione non può creare un aumento di superficie superiore al 30% per le piccole, attrazioni, al 25% per le medie attrazioni e al 20% per le grandi attrazioni.**
- 22.4 La sostituzione e/o la modifica di un'attrazione è consentita, anno per anno, nel rispetto di quanto stabilito **ai commi precedenti.**
- 22.5 **Sia la modifica che la sostituzione di una attrazione sono consentite, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 e purché lo spazio a disposizione nell'area del Luna Park lo permetta. Nel caso di carenza di spazio verrà data priorità alle richieste dei concessionari permanenti che hanno maturato maggiore anzianità di presenza nel parco. In caso di parità di anzianità si procede mediante sorteggio.**
- 22.6 **Le attrazioni la cui sostituzione viene richiesta dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda (30 aprile), oltre a quanto sopra detto, possono essere sostituite esclusivamente con un'altra attrazione della stessa tipologia (esempio: ruota panoramica con ruota panoramica ecc...). In ogni caso, suddetta richiesta deve essere debitamente motivata.**

ART. 23

CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ (Parco del Settembre Lucchese)

- 23.1 Il trasferimento della titolarità dell'attrazione per i concessionari permanenti comporta la conservazione dell'anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare e dell'attrazione.

ART. 24

PADIGLIONE GASTRONOMICO

- 24.1 L'Amministrazione Comunale può concedere, in occasione dei Parchi tradizionali, di collocare nelle aree adibite, un banco per la vendita di generi alimentari che verrà assegnato secondo la normativa vigente in materia.

TITOLO IV

MODALITÀ DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI

ART. 25 **CONCESSIONE DELLE AREE**

- 25.1 Per la concessione delle aree ai circhi equestri si applicano le disposizioni di cui **all'art. 27 comma 3.**
- 25.2 Gli spettacoli circensi si tengono nell'area di cui al precedente art. 2.
- 25.3 **I periodi dell'anno solare in cui possono essere autorizzati gli spettacoli circensi sono:**
- **edizione primaverile dal 1 al 31 marzo;**
 - **edizione Natalizia dal 20 dicembre al 15 gennaio;**

ART. 26 **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- 26.1 **La domanda deve essere redatta in bollo, sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio competente, tramite il portale STAR della Regione Toscana. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:**
- **complete generalità;**
 - **la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA;**
- e allegare:**
- **dichiarazione antimafia correlata da documento di identità in corso di validità;**
 - **licenza di esercizio del titolare;**
 - **codice identificativo;**
 - **la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;**
 - **collaudo comprensivo di foto e codice identificativo (in prima pagina);**
 - **assicurazione e relativa appendice con l'indicazione del codice identificativo del complesso;**
 - **copia digitale del log book del complesso;**
 - **ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria effettuato tramite piattaforma PagoPa;**
 - **assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72.**
- Inoltre, sotto forma di autocertificazione, per cui la falsa dichiarazione sarà soggetta alle sanzioni penali stabilite dalla normativa vigente in materia:**
- **l'elenco aggiornato relativo alla eventuale presenza di animali selvatici od esotici detenuti, utilizzati e/o esposti nell'ambito dell'attività, precisandone la specie ed il numero;**
 - **dichiarazione del rispetto delle linee guida elaborate dalla Commissione CITES per la detenzione, l'utilizzazione e l'esposizione degli animali selvatici o esotici presenti;**
 - **il possesso della documentazione prevista dall'art. 6 della L. 150/1992;**
 - **dichiarazione delle dimensioni del tendone, del numero dei dipendenti iscritti all' ENPALS e del numero dei posti a sedere (specificati in licenza);**
 - **il numero delle carovane di abitazione e degli automezzi che dovranno essere autorizzati alla sosta;**
 - **il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività, comprensivo della data esatta di arrivo e partenza, che dovrà essere rispettata, salvo comunicazione scritta da inoltrare almeno 40 gg. prima della data di inizio.**
- 26.2 **Il titolare del circo equestre decadrà dal diritto di ammissione per l'anno in corso e i successivi 3 anni, in caso di mancata accettazione della ammissione oltre il termine fissato (tre giorni) e/o in caso di mancato rispetto di quanto dichiarato nella documentazione di cui al comma**

precedente.

- 26.3 Le domande incomplete e/o prive della documentazione non saranno ritenute valide.
- 26.4 Le domande dovranno pervenire al Comune almeno 120 giorni prima del programmato inizio degli spettacoli (**art. 25**) e tutta la documentazione necessaria a norma di legge dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima.

ART. 27 **CRITERI DI CONCESSIONE**

- 27.1 **La durata delle concessioni di suolo pubblico varia in base all'edizione:**
- edizione primaverile: massimo 10 giorni;
 - edizione natalizia: massimo 20 giorni, purché sia assicurata la presenza del circo nelle festività di Natale e Capodanno.
- 27.2 Per la concessione dell'area verranno predisposte apposite graduatorie determinate in base all'attribuzione dei seguenti punteggi:
- 1) maggiore dimensione del tendone punti: 8 a scalare di 1 punto per ogni dimensione di superficie inferiore;
 - 2) maggiore numero dei dipendenti iscritti all'ENPAL: punti 5 a scalare di 1 punto per ogni dimensione numerica inferiore;
 - 3) maggiore numero dei posti a sedere specificati in licenza: punti 10 a scalare di 1 punto per ogni dimensione numerica inferiore.
- Sia la misura del tendone che i posti a sedere dichiarati in domanda dovranno essere come da configurazione presente in licenza e dovranno corrispondere a quelli effettivamente installati, pena il mancato rilascio della licenza e la trattenuta della cauzione di cui all'art. 30.**
- 27.3 La detenzione, l'utilizzo e l'esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico deve garantire la protezione degli animali medesimi nel rispetto delle Linee guida elaborate dalla Commissione CITES.
- 27.4 **In caso di detenzione, utilizzo ed esposizione** di animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico **deve essere garantita** la protezione degli animali medesimi nel rispetto delle Linee guida elaborate dalla Commissione CITES.

ART. 28 **CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE**

- 28.1 Fatto salvo il criterio di precedenza di cui all'art. 27 comma 3, sarà ammesso il circo con il punteggio più alto. In caso di sua impossibilità alla partecipazione **o di mancata accettazione della concessione nei termini stabiliti all'art. 26 comma 2** sarà ammesso il secondo in graduatoria e così a scalare, fino ad esaurimento della graduatoria.
- 28.2 Il circo ammesso dovrà presentarsi sull'area stabilita con la struttura di cui agli artt. 26 e 27. **In caso di mancata presentazione è prevista la decadenza dal diritto di ammissione per i successivi tre anni, nonché la trattenuta della cauzione di cui all'art. 30.**

ART. 29 **CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

- 29.1 I concessionari di area sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico stabilito dall'apposito regolamento comunale. Il titolare della concessione è tenuto a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

ART. 30

DEPOSITO CAUZIONALE

- 30.1 La concessione di suolo pubblico è subordinata al versamento di un deposito cauzionale infruttifero o fideiussione fissato dal Dirigente del settore e non inferiore comunque a Euro 3.000 allo scopo di garantire l'Amministrazione Comunale contro eventuali danni patrimoniali **e di immagine**.

ART. 31 **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

- 31.1 Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione.
- 31.2 Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo.
- 31.3 Il titolare del circo con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà avere ottenuto il nulla osta igienico-veterinario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica (Servizio Veterinario) dell'Azienda U.S.L. di Lucca.
- 31.4 Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve, inoltre, provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi, o mediante conferimento al Servizio competente che fornirà contenitori appositi o provvedendo personalmente in osservanza delle disposizioni impartite dal Servizio stesso. Le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.
- 31.5 Il concessionario è altresì tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Polizia Urbana, delle leggi vigenti in materia di inquinamento acustico, nonché delle disposizioni, anche verbali, impartite dal rappresentante dell'amministrazione comunale in sede di inserimento del complesso circense.
- 31.6 Dovrà essere acquisita concessione del suolo pubblico prima dell'inizio dell'occupazione e prima del ritiro della licenza di P.A.
- 31.7 Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra ditta.
- 31.8 Il concessionario deve provvedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari entro il giorno indicato nel nulla osta rilasciato dal Comando **Polizia Locale**.

ART. 32 **SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**

- 32.1 I trasgressori degli obblighi di cui ai precedenti articoli saranno esclusi dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.
- 32.2 L'Amministrazione Comunale potrà eccezionalmente sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso.
- 32.3 L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla ASL e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 33

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- 33.1 Per le violazioni a quanto stabilito dal presente regolamento, vengono applicate le sanzioni di cui al “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali” **del Commissario Straordinario**, approvato con deliberazione n. 91 del 12/12/06 con le modalità nello stesso stabilite.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

RINVIO ALLA LEGGE

- 34.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

- 35.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione.